

LEGENDA:

Le parti in grassetto e sottolineate sono quelle che vengono introdotte con il presente provvedimento;

le parti barrate sono quelle eliminate.

**DISCIPLINA ~~DELL'ELENCO E~~ PER LA GESTIONE DEGLI ELENCHI E
DELLE GRADUATORIE PREVISTI DALL'ART. 8 DELLA DALLA LEGGE
12 MARZO 1999, N. 68 (NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI).**

Art. 1

*Istituzione dell'elenco provinciale delle persone con disabilità dei lavoratori disabili ed altre
categorie protette*

1. E' Istituito l'elenco provinciale delle persone disabili di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili"), di seguito denominata "legge". **L'elenco provinciale è gestito dall'Agenzia del Lavoro di cui alla L. P. 16 giugno 1983 n. 19 e ss. mm. e ii. ; è responsabile del trattamento dei relativi dati il dirigente dell'Agenzia del Lavoro.**

2. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge ~~che non siano in una delle condizioni per le quali è prevista la cancellazione dall'elenco ai sensi del successivo articolo 6 e che siano:~~

- a) ~~in età lavorativa, in quanto assolto l'obbligo scolastico e di età massima corrispondente a quella prevista per l'accesso alla pensione di vecchiaia stabilita dalla normativa in materia;~~
- b) ~~prive di occupazione oppure occupate in attività compatibili con il mantenimento dello stato di disoccupazione ordinaria oppure con l'iscrizione alle liste di mobilità, se il lavoratore è inserito anche in queste ultime;~~
- c) ~~immediatamente disponibili allo svolgimento di un'attività lavorativa conforme alle proprie capacità ed abilità,~~

~~possono chiedere di essere iscritte all'elenco provinciale mediante presentazione dell'interessato presso il Centro per l'impiego competente per domicilio, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e conseguente presentazione di apposita domanda, corredata dalla documentazione attestante la condizione prevista dal medesimo comma 1 dell'articolo 1 della legge. L'elenco è organizzato secondo l'ordine di prima iscrizione, tenuto conto della data della domanda presentata dal lavoratore.~~

3. ~~Per le persone disabili è indicata in forma sintetica anche la tipologia di inserimento lavorativo risultante dal profilo lavorativo eventualmente definito dalla commissione costituita per i fini di cui~~

~~all'articolo 8, comma 1, della legge (di seguito definita "Commissione competente"), ferma restando l'iscrizione all'elenco anche in assenza della medesima.~~

~~4. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro delle persone appartenenti alle categorie di cui al comma 2 dell'art. 18 della legge, nonché di quelle indicate nella legge n. 23 novembre 1998, n. 407, le medesime persone possono essere iscritte, secondo la disciplina prevista da questo atto, nell'elenco di cui al presente articolo.~~

Art. 2

(articolo già soppresso con delibera n. 1116 del 15.05.2009)

Art. 2

Istituzione dell'elenco provinciale delle categorie di cui all'art. 18, comma 2 della legge

1. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro delle persone appartenenti alle categorie di cui all'art. 18, comma 2 della legge, nonché di quelle indicate nella legge 23 novembre 1998, n. 407 ed equiparate, le medesime persone possono essere iscritte nell'apposito elenco secondo la disciplina prevista da questo atto, per quanto loro riferibile e secondo le Direttive per il collocamento ed avviamento al lavoro. Responsabile del trattamento dei relativi dati è il dirigente dell'Agenzia del Lavoro.

Art. 3

(articolo già soppresso con delibera n. 1116 del 15.05.2009)

Art. 3 Art. 4

L'inserimento e la permanenza dei lavoratori nell'elenco.

Inserimento e permanenza negli elenchi

~~1 (comma già soppresso con delibera n. 1116 del 15.05.2009).~~

~~2. A decorrere dalla data di inserimento nell'elenco di cui all'articolo 1 è riconosciuto d'ufficio lo stato di disoccupazione ai sensi e per gli effetti delle norme generali in materia di collocamento ed avviamento al lavoro. Qualora il lavoratore sia già in stato di disoccupazione all'atto dell'inserimento, esso permane in tale condizione con il riconoscimento dell'anzianità di disoccupazione pregressa.~~

~~3. Le persone appartenenti alle categorie di cui al comma 2 dell' articolo 18 della legge sono tenute a presentarsi presso il Centro per l' impiego competente, comunque almeno una volta ogni anno solare successivo a quello di iscrizione o reiscrizione, per confermare la loro disponibilità all'avviamento al lavoro. A questo adempimento non sono tenuti coloro che, nell' anno solare, abbiano svolto attività lavorative per le quali sono state applicate sospensioni o conservazioni dello stato di disoccupazione.~~

1. Possono presentare domanda di iscrizione negli elenchi provinciali le persone di cui all'art. 1, comma 1 e di cui all'art. 18, comma 2 della legge nonché le persone di cui all'art. 2 della L. 407/1998 ed equiparate, che non siano in una delle condizioni per le quali è prevista la cancellazione dall'elenco ai sensi dei successivi articoli 5 e 6 e che siano:

a. in età lavorativa, in quanto:

- hanno concluso il periodo di istruzione obbligatoria e hanno un'età non inferiore ai 16 anni compiuti;

- non superano il limite di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia stabilito dalla normativa in materia;

b. prive di lavoro oppure occupate in attività compatibili con il mantenimento dello stato di disoccupazione ordinaria, come previsto dalle Direttive per il collocamento e l'avviamento al lavoro;

c. immediatamente disponibili allo svolgimento di un'attività lavorativa conforme alle proprie capacità e abilità e a svolgere azioni di ricerca attiva del lavoro, percorsi di formazione, di riqualificazione professionale e di tirocinio, presentandosi ai colloqui e rispettando gli accordi definiti nel Patto di Servizio e nell'eventuale Piano di Azione Individuale.

2. La domanda di iscrizione nell'elenco provinciale di cui all'art. 1 deve essere presentata presso il Centro per l'Impiego competente per domicilio, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e ss. mm. e deve essere corredata della documentazione attestante la condizione di disabilità.

3. La domanda di iscrizione nell'elenco provinciale di cui all'art. 2 deve essere presentata presso il Centro per l'Impiego competente per domicilio, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e ss. mm. e deve essere corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di appartenenza ad una delle tipologie previste dalle norme di riferimento.

4. In caso di trasferimento di iscrizione da altra provincia la persona è tenuta a presentarsi per l'iscrizione presso il Centro per l'impiego del nuovo domicilio. Quest'ultimo richiede al Centro per l'Impiego di provenienza il relativo fascicolo e una presa d'atto dell'avvenuto trasferimento, che costituisce l'effettivo passaggio di competenza in ordine al trattamento dei dati. Le persone invalide civili, per richiedere il trasferimento di iscrizione, devono presentare copia del verbale di invalidità civile e della relazione conclusiva definita dalla Commissione di cui all'art. 1, comma 4, della legge.

5. Nel caso in cui una persona con disabilità presenti la relazione conclusiva priva della tipologia di collocamento mirato oppure il verbale di invalidità civile dove non sia espressa la tipologia di disabilità, i progetti di inserimento lavorativo, la concessione degli incentivi previsti dal Documento degli Interventi di Politica del Lavoro e i riconoscimenti a copertura della quota d'obbligo delle assunzioni di cui all'art. 8 del presente atto, saranno effettuati solo a seguito della stesura della relazione conclusiva, per la stessa persona, contenente la tipologia di inserimento, da parte della Commissione istituita presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (di seguito definita Commissione competente).

6. A decorrere dalla data d'inserimento negli elenchi di cui agli articoli 1 e 2 è riconosciuto d'ufficio lo stato di disoccupazione ai sensi e per gli effetti delle norme generali in materia di collocamento e avviamento al lavoro. Qualora la persona sia già in stato di disoccupazione all'atto dell'inserimento, essa permane in tale condizione con il riconoscimento dell'anzianità di disoccupazione pregressa; l'anzianità di iscrizione negli elenchi decorre dalla data di iscrizione ai medesimi. In caso di trasferimento di iscrizione da altra Provincia viene mantenuta la pregressa anzianità di iscrizione agli elenchi sopra citati.

7. Le persone iscritte negli elenchi sono tenute a presentarsi presso il Centro per l' Impiego competente, comunque almeno una volta nell'anno solare successivo a quello di iscrizione o reinscrizione, per rendere una nuova dichiarazione di immediata disponibilità. In caso contrario esse decadono dallo stato di disoccupazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, con conseguente cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 1 e 2. A questo adempimento non sono tenuti coloro che, nell' anno solare, abbiano svolto attività lavorative per le quali sono state applicate sospensioni o conservazioni dello stato di disoccupazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4.

Art 4 Art. 5

Situazioni occupazionali compatibili con la permanenza nell'elenco ~~con l'elenco~~.

1. ~~I lavoratori iscritti nell'elenco previsto all'articolo 1~~ **Le persone iscritte negli elenchi di cui agli articoli 1 o 2** possono svolgere attività di lavoro che comportano la sospensione o la conservazione dello stato di disoccupazione, secondo le norme e le procedure vigenti per il collocamento ordinario. ~~ovvero per il trattamento dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.~~ Questa opportunità **La conservazione** non si applica al lavoratore **con disabilità** che sia occupato a tempo indeterminato e parziale secondo l'indicazione o la prescrizione della Commissione competente ovvero sulla base dell'attestazione del medesimo lavoratore, resa in fase di riconoscimento ai fini della copertura della quota d'obbligo, circa la coerenza del rapporto di lavoro a tempo parziale con le proprie propensioni ed abilità.

2. **Il lavoratore con disabilità occupato presso una cooperativa sociale di cui alla lettera b) comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 ("Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale") acquisisce e conserva, su sua richiesta, lo stato di disoccupazione a prescindere dal reddito percepito** . Nel **nel** caso in cui la Commissione competente abbia espresso parere positivo alla eventuale transizione ~~del lavoratore interessato~~ sul mercato del lavoro ordinario **o** ~~e lo stesso~~ **il lavoratore sia in possesso di una relazione conclusiva che preveda l'inserimento lavorativo** ~~sia occupato presso una cooperativa sociale di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 3 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 ("Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale"), lo stato di disoccupazione è accertato e conservato a prescindere dal reddito percepito.~~

3. ~~I lavoratori~~ **Le persone** per i **le** quali la Commissione competente, nella relazione conclusiva, ha previsto un percorso formativo propedeutico al collocamento mirato **o un percorso per situazioni socio-sanitarie complesse** ~~sono inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, in apposita sezione mantengono l'iscrizione nell'elenco di cui all'art.1~~ fino alla modificazione del profilo, con esito positivo, da parte della medesima Commissione **a una nuova definizione di tipologia di collocamento mirato che preveda l'inserimento lavorativo.** ~~I lavoratori inseriti in tale sezione dell'elenco sono collocati in situazione di "non disponibilità"~~**Per tali persone** e per essi non vengono attivate iniziative di inserimento lavorativo ai sensi della legge **e del Documento degli Interventi di Politica del lavoro.**

Art. 5 Art. 6

*Cancellazione dall'elenco **delle persone con disabilità***

~~1. Il lavoratore è convocato, anche ai fini dell'adesione a percorsi formativi propedeutici al collocamento mirato, mediante comunicazione postale, recante l'indicazione della data e dell'ora dell'appuntamento. E' salva la possibilità di certificare, anche successivamente, un ricovero ospedaliero od una malattia.~~

~~2. La persona iscritta nell'elenco previsto all'articolo 1 del presente atto, che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponde alle convocazioni effettuate dall'Agenzia del lavoro o rifiuta il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità professionali dichiarate all'atto della iscrizione o della reiscrizione, è cancellata dall'elenco per un periodo di sei mesi. Per il medesimo periodo non è riconosciuto lo stato di disoccupazione. Il provvedimento di cancellazione è adottato anche nei confronti delle persone disabili, il cui profilo lavorativo preveda l'inserimento mirato con supporti di mediazione, qualora rifiutino ingiustificatamente di partecipare e di collaborare attivamente alle iniziative proposte dai servizi competenti o previste nelle convenzioni di cui al comma 6 dell'articolo 4 o al comma 5 dell'articolo 11 della legge, compresi i tirocini formativi e di orientamento e le iniziative formative. Trascorsi sei mesi dal provvedimento di cancellazione il lavoratore può presentare domanda di reiscrizione all'elenco.~~

~~3. Il lavoratore è inoltre cancellato in caso di:~~

- ~~a) perdita dei requisiti previsti dalla legge nonché dall'articolo 1 del presente atto, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge;~~
- ~~b) rifiuto ingiustificato e reiterato di partecipare e di collaborare attivamente alle iniziative proposte dai servizi competenti, finalizzate al suo inserimento lavorativo, a seguito di decisione della Commissione provinciale per l'impiego;~~
- ~~c) avviamento al lavoro, ad eccezione di quanto previsto al precedente articolo 5;~~
- ~~d) pensionamento di anzianità o di vecchiaia o di inabilità oppure attribuzione dell' assegno di incollocabilità;~~
- ~~e) mancata presentazione a prova di idoneità oppure mancata presa di servizio a seguito di avviamento numerico;~~
- ~~f) mancata presentazione a convocazione, effettuata dalle strutture sanitarie competenti, per sottoporsi ad accertamento della permanenza dello stato invalidante o a visita da parte della Commissione competente, nonché mancata effettuazione, entro 6 mesi, delle visite mediche specialistiche eventualmente prescritte da tale Commissione; nei casi di cancellazione per mancata ottemperanza alla visita medica specialistica o alla visita di verifica della permanenza dello stato invalidante, l'eventuale reiscrizione del lavoratore all'elenco/graduatorie può avvenire~~

~~solo a fronte di presentazione da parte dell'interessato di specifica documentazione sanitaria, anche di quella a suo tempo richiesta, recante una data non antecedente ai 12 mesi;~~

~~g) accertamento di potenzialità abolite, quasi abolite o conservate solo per attività non redditizie, oppure accertamento di invalidità civile pari al 100% e nel cui verbale non siano espresse le potenzialità lavorative;~~

~~h) accertamento, da parte della Commissione competente, della condizione di non collocabilità al lavoro, nell'ambito della relazione conclusiva;~~

~~i) richiesta di cancellazione volontaria, anche per trasferimento di iscrizione;~~

~~j) decesso.~~

~~4. I lavoratori disabili licenziati per mancato superamento del periodo di prova, vengono reinseriti nell'elenco e nella graduatoria con anzianità di iscrizione corrispondente a quella posseduta al momento dell'inserimento nell'azienda.~~

~~5. La cancellazione dall'elenco comporta anche la perdita dello stato di disoccupazione.~~

1. Le persone con disabilità mantengono l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 1 per tutta la durata della vita lavorativa, salvo i casi sotto elencati per cui è prevista la cancellazione:

a) richiesta di cancellazione volontaria;

b) superamento del limite di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia stabilito dalla normativa in materia in via ordinaria per la generalità dei lavoratori. Per l'anno 2014 tale limite è di 66 anni e tre mesi di età ;

c) decesso;

d) perdita dei requisiti di disabilità previsti dalla legge;

e) concessione della pensione di inabilità da parte dell'INPS oppure dell'assegno di incollocabilità da parte dell'INAIL con conseguente cancellazione anche dall'elenco anagrafico dei lavoratori;

f) accertamento, nel verbale di invalidità civile, di potenzialità lavorative abolite, quasi abolite o conservate solo per attività non redditizie o riconoscimento della percentuale di invalidità pari al 100% senza potenzialità lavorative espresse, con conseguente cancellazione anche dall'elenco anagrafico dei lavoratori;

g) accertamento, da parte della Commissione competente, della condizione di non collocabilità al lavoro, nell'ambito della relazione conclusiva, con conseguente cancellazione anche dall'elenco anagrafico dei lavoratori;

- h) assunzione, compresa l'instaurazione di un rapporto di lavoro a chiamata o svolgimento di una attività autonoma o di impresa, salvo i casi di compatibilità previsti da liste speciali e ad eccezione di quanto previsto al precedente articolo 4;
- i) mancata comunicazione entro cinque giorni della variazione di domicilio oppure assenza dal domicilio (irreperibilità) per un periodo continuativo superiore a 15 giorni di calendario;
- l) mancata presentazione a cadenza annuale per confermare lo stato di disoccupazione;
- m) mancata consegna al Centro per l'Impiego competente di copia del nuovo accertamento di invalidità civile, trascorsi sessanta giorni dalla data di revisione riportata nel verbale già consegnato ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1 del presente atto.

2. E' disposta la cancellazione dall'elenco per un periodo di sei mesi, senza riconoscimento dello stato di disoccupazione, della persona che:

- a) non si presenta alle convocazioni effettuate dall'Agenzia del lavoro per due volte consecutive, senza giustificato motivo e fatta salva la possibilità di certificare anche successivamente, un ricovero ospedaliero o una malattia entro 15 giorni dal periodo di impedimento;
- b) rifiuta, senza giustificato motivo, il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità professionali dichiarate all'atto dell'iscrizione, con sede di lavoro ubicata nel raggio di 50 km dal comune di residenza (o domicilio delle persone, se più vicino) o comunque raggiungibile mediamente in ottanta minuti con mezzi pubblici;
- c) rifiuta, senza giustificato motivo, nel caso in cui la relazione conclusiva preveda il collocamento mirato con il supporto di un servizio di mediazione, di partecipare e di collaborare attivamente alle iniziative di tirocinio formativo e di orientamento o alle iniziative formative proposte dai servizi competenti;
- d) rifiuta in modo ingiustificato e reiterato di partecipare e di collaborare attivamente alle iniziative proposte dai servizi competenti, finalizzate al suo inserimento lavorativo;
- e) non si presenta a prove di idoneità oppure non prende servizio a seguito di avviamento numerico;
- f) non si presenta, senza giustificato motivo, a visita da parte della Commissione competente o non effettua, entro 6 mesi, le visite mediche specialistiche eventualmente prescritte da tale Commissione.

3. Le persone con disabilità licenziate per mancato superamento del periodo di prova, vengono reinserite nell'elenco con anzianità di iscrizione corrispondente a quella posseduta al momento dell'inserimento nell'azienda.

4. La cancellazione dall'elenco comporta anche la perdita dello stato di disoccupazione ad eccezione dei casi di cui ai punti a), d) e m) del comma 1 del presente articolo purché la persona si presenti al Centro per l'Impiego territorialmente competente entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di cancellazione per gli adempimenti previsti dal documento "Direttive per il collocamento e l'avviamento al lavoro".

Art.6

Cancellazione dall'elenco delle categorie di cui all'art. 18, comma 2 della legge.

1. Le persone appartenenti alle categorie di cui all'art. 18, comma 2 della legge, nonché di quelle indicate nella legge n. 23 novembre 1998, n. 407 ed equiparate, mantengono l'inserimento nell'elenco secondo quanto previsto dal documento "Direttive per il collocamento e avviamento al lavoro", salvo diverse disposizioni previste dalle specifiche norme.

Art. 7

Avviamento obbligatorio a seguito di richiesta numerica

1. Ai fini dell'assunzione numerica delle persone di cui agli articoli 1 e 2 presso i datori di lavoro privati, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici non economici, l'Agenzia del Lavoro adotta la modalità di avviamento mediante chiamata per avviso pubblico, ai sensi dell'articolo 9, comma 5 della legge, secondo la procedura prevista ai commi successivi.

~~2. L'avviamento numerico è effettuato tenuto conto della qualifica richiesta, ovvero della qualifica concordata oppure, in difetto, delle qualifiche omogenee e/o del titolo di studio posseduto dal lavoratore, secondo l'ordine di graduatoria.~~

2. I criteri di cui al presente atto sono applicati, quando compatibili, anche per l'avviamento di lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c)

(persone non vedenti e sorde) e comma 3, (centralinisti telefonici non vedenti, massaggiatori, massofisioterapisti, terapisti della riabilitazione non vedenti) della legge.

~~3. Qualora l'Agenzia del lavoro, anche sulla base della relazione conclusiva della Commissione competente, valuti che le caratteristiche di un determinato posto di lavoro non siano adeguate alle condizioni psico-fisiche e al profilo funzionale e professionale del disabile avente titolo all'avviamento, o comunque valuti necessario ricorrere a strumenti di collocamento mirato al fine di attuare la collocazione lavorativa ottimale del disabile, essa ha la facoltà di procedere all'avviamento del disabile successivamente posizionato in graduatoria, attivando contestualmente, se del caso, il collocamento mirato del disabile non avviato, anche attraverso le convenzioni di cui agli artt. 11 e 12 della legge.~~

3. Il Centro per l'impiego competente provvede a pubblicizzare la proposta di avviamento per almeno dieci giorni consecutivi di calendario, indicando il potenziale datore di lavoro, il numero di persone da assumere, i titoli di studio ed i requisiti professionali eventualmente richiesti, mediante affissione di apposito avviso nell'ambito dei locali del Centro per l'impiego nonché inviando analogo avviso agli altri Centri per l'impiego dell'Agenzia del Lavoro. Questi ultimi provvedono ad analoga pubblicizzazione entro la medesima scadenza fissata per il Centro per l'Impiego competente. L'Agenzia del lavoro può svolgere ogni ulteriore attività di pubblicizzazione in merito all'avviso.

~~4. Nel caso di avviamento a selezione presso le Pubbliche amministrazioni o gli Enti pubblici non economici, per le qualifiche ed i profili per cui è richiesto il titolo di studio non superiore alla scuola dell'obbligo, il datore di lavoro, prima di procedere all'assunzione, ha facoltà di sottoporre il candidato a prova, non comportante valutazione comparativa, tendente ad accertare l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni del profilo per il quale avviene l'assunzione. Le prove selettive devono essere espletate, dall'amministrazione o dagli enti interessati, entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato ai lavoratori interessati ed all'Agenzia del lavoro entro cinque giorni dalla conclusione della prova. Il lavoratore può essere avviato ad altra selezione soltanto dopo la comunicazione dell'esito della selezione precedente oppure trascorso il suddetto periodo di 50 gg., se non è pervenuto l'esito della precedente selezione. I datori di lavoro hanno l'onere di provvedere all'accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti del lavoratore per l'accesso all'impiego pubblico e per il profilo per il quale avviene l'assunzione.~~

4. Le persone iscritte, interessate e in possesso dei requisiti richiesti possono, entro il termine fissato, proporre la loro adesione all'offerta lavorativa, compilando e consegnando

personalmente un apposito modulo presso un Centro per l'impiego dell'Agenzia del lavoro di Trento. La persona interessata a più offerte in corso di pubblicizzazione, all'atto dell'adesione deve dichiarare un ordine di preferenza rispetto alle diverse opportunità.

~~5. Gli avviamenti presso le Pubbliche amministrazioni od Enti pubblici non economici possono avvenire in misura doppia rispetto al numero di posti di lavoro da ricoprire~~

5. L'Agenzia del Lavoro predispone una graduatoria, riferita al giorno precedente alla data dell' avviso pubblico, relativamente alle adesioni pervenute per ciascuna qualifica di assegnazione, adottando i criteri ed i punteggi di cui all'allegato 1. La graduatoria viene resa disponibile agli interessati tramite pubblicazione di apposito avviso affisso nell'ambito dei locali del Centro per l'impiego competente per 5 giorni di calendario; successivamente viene effettuato l'avviamento degli aventi diritto.

~~6. I criteri di cui al presente atto sono applicati, quando compatibili, per l'avviamento di lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui agli articoli 1, comma 1, lett. c) e comma 3, e all'articolo 18, comma 2, della legge, nonché di cui alla legge n. 407/1998.~~

6. Le adesioni all'avviso pubblico dei lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni di cui all'art. 4, comma 4, della legge, i lavoratori disabili di cui al comma 3 dell'art. 10 della legge, nonché le adesioni dei lavoratori disabili psichici, sono comunicate, in distinti elenchi, al datore di lavoro.

~~7. (questo comma era diventato il comma 1. di questo articolo per opera della deliberazione 1116 del 15.05.2009);~~

7. L'avviamento numerico è effettuato tenuto conto della qualifica richiesta, ovvero della qualifica concordata oppure, in difetto, delle qualifiche omogenee e/o del titolo di studio posseduto dal lavoratore, secondo l'ordine di graduatoria.

~~8. Il Centro per l'impiego competente provvede a pubblicizzare la proposta di avviamento per almeno dieci giorni consecutivi di calendario, indicando il potenziale datore di lavoro, il numero di lavoratori da assumere, i titoli di studio ed i requisiti professionali eventualmente richiesti, mediante affissione di apposito avviso nell'ambito dei locali del Centro per l'impiego nonché inviando analogo avviso agli altri Centri per l'impiego dell'Agenzia del Lavoro. Questi ultimi provvedono ad analogo pubblicizzazione entro la medesima scadenza fissata per il Centro per l'Impiego~~

competente. L'Agenzia del lavoro può svolgere ogni ulteriore attività di pubblicizzazione in merito all'avviso.

8. Nel caso di avviamento numerico presso le Pubbliche amministrazioni o gli Enti pubblici non economici, per le qualifiche ed i profili per cui è richiesto il titolo di studio non superiore alla scuola dell'obbligo, il datore di lavoro, prima di procedere all'assunzione, ha facoltà di sottoporre il candidato a prova, non comportante valutazione comparativa, tendente ad accertare l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni del profilo per il quale avviene l'assunzione. Le prove selettive devono essere espletate, dall'amministrazione o dagli enti interessati, entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato ai lavoratori-soggetti interessati ed all'Agenzia del lavoro entro cinque giorni dalla conclusione della prova. Le persone iscritte negli elenchi di cui agli articoli 1 e 2 possono essere avviate ad altra selezione soltanto dopo la comunicazione dell'esito della selezione precedente oppure trascorso il suddetto periodo di 50 gg., se non è pervenuto l'esito della precedente selezione. I datori di lavoro hanno l'onere di provvedere all'accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti del lavoratore per l'accesso all'impiego pubblico e per il profilo per il quale avviene l'assunzione.

~~9. I lavoratori iscritti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti possono, entro il termine fissato, proporre la loro adesione all'offerta lavorativa, compilando e consegnando personalmente un apposito modulo presso un Centro per l'impiego dell'Agenzia del lavoro di Trento. Il lavoratore interessato a più offerte in corso di pubblicizzazione, all'atto dell'adesione deve dichiarare un ordine di preferenza rispetto alle diverse opportunità.~~

9. Gli avviamenti presso le pubbliche amministrazioni o enti pubblici non economici possono avvenire in misura doppia rispetto al numero di posti di lavoro da ricoprire.

~~10. Il Centro per l'impiego competente compila una graduatoria, riferita al giorno precedente alla data dell'avviso pubblico, relativamente alle adesioni pervenute per ciascuna qualifica di assegnazione, adottando i criteri ed i punteggi di cui all'allegato 1. La graduatoria specifica viene pubblicizzata mediante apposito avviso di pubblicazione atti nell'ambito dei locali del Centro per l'impiego competente per 5 giorni di calendario; successivamente viene effettuato l'avviamento degli aventi diritto.~~

~~11. (comma già abrogato dalla delibera n. 1116 del 15.05.2009);~~

~~12. Le autocandidature dei lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni di cui al comma 4 dell'art. 4 della legge, dei lavoratori disabili di cui al co. 3 dell'art. 10 della legge,~~

~~nonché le autocandidature dei lavoratori disabili psichici, sono comunicate, in distinti elenchi, al datore di lavoro.~~

Art. 8

Assunzioni nominative presso le pubbliche amministrazioni

- ~~1. L'Agenzia del lavoro promuove l'assunzione nominativa per l'inserimento lavorativo di persone disabili da parte dei datori di lavoro privati.~~
- ~~2. Le persone disabili, che siano iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1 del presente atto al momento sia della pubblicazione dell'avviso ai sensi di quanto previsto al successivo comma 4, sia dell'assunzione, possono essere assunte dalle Amministrazioni pubbliche, in alternativa alle procedure selettive ordinarie, previa stipulazione della Convenzione di programma prevista all'articolo 11 della legge, limitatamente alle seguenti categorie di persone:~~
 - ~~— persone in possesso di un verbale di invalidità civile, con disabilità rilevate fisiche, con percentuale uguale o superiore al 74%;~~
 - ~~— persone in possesso di un verbale di invalidità civile, in cui siano presenti disabilità psichiche (intellettive e/o mentali), con percentuale di invalidità uguale o superiore al 46%;~~
 - ~~— ciechi civili e sordomuti riconosciuti dalle Commissioni di accertamento della cecità civile e del sordomutismo;~~
 - ~~— persone di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 1 della legge con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria;~~
 - ~~— invalidi del lavoro con percentuale uguale o superiore al 60%.~~
- ~~3. Ulteriori categorie di persone potranno essere considerate ai sensi di eventuali intese tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti Locali.~~
- ~~4. In ordine alla quantità dei posti da ricoprire e alla professionalità da acquisire, le Amministrazioni pubbliche provvedono a dare adeguata pubblicità, eventualmente anche a mezzo stampa, mediante pubblicazione di appositi avvisi, che devono necessariamente recare l'indicazione:~~
 - ~~a) del numero dei posti, della tipologia del rapporto di lavoro, nonché delle professionalità da coprire;~~
 - ~~b) del titolo di studio e dei requisiti scolastici e professionali;~~
 - ~~c) dei requisiti generali di ammissione ai pubblici impieghi.~~

~~5. L'assunzione da parte delle Amministrazioni pubbliche è comunque assoggettata a criteri di trasparenza ed a procedure di evidenza pubblica, aperte alla partecipazione di tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti.~~

~~6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 non si applicano alle assunzioni relative alle convenzioni di cui al comma 4 degli articoli 9 od 11 della legge.~~

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno le pubbliche amministrazioni individuano la percentuale di posti scoperti riservati alle persone con disabilità, tra un minimo del 30% ed un massimo dell'80% , da coprire attraverso l'attivazione di tirocini di orientamento e formazione finalizzati all'assunzione. Per la restante quota dei posti scoperti la pubblica amministrazione attiva procedure concorsuali o procede alla richiesta di avviamento numerico.

Il 40% della percentuale individuata (dal 30% al 80%) può essere destinata alla chiamata nominativa dei tirocinanti, qualora riguardi le seguenti categorie di persone disabili:

- persone che presentano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67%;**
- persone in possesso di un verbale di invalidità civile, in cui siano presenti disabilità psichiche (intellettive e/o mentali), con percentuale di invalidità uguale o superiore al 46%**
- persone di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 1 della legge con minorazioni ascritte dalla prima alla quarta categoria;**
- invalidi del lavoro.**

Fermo restando che in caso di una sola scopertura questa può essere coperta tramite chiamata nominativa della persona da avviare con percorso di tirocinio, è previsto l'arrotondamento all'unità inferiore o superiore se rispettivamente inferiore e uguale o superiore allo 0,50.

La percentuale residua del 60 per cento dei posti riservati all'attivazione dei tirocini è coperta sulla base di una graduatoria dei candidati al tirocinio, predisposta secondo i criteri di cui all'allegato 1.

Le pubbliche amministrazioni effettuano le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell'ambito delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 11 della legge .

2. L'ammissione al tirocinio, qualunque sia la modalità di scelta operata, è riservata alle persone iscritte nell'elenco provinciale e in possesso della relazione conclusiva rilasciata dalla competente commissione, ad eccezione delle persone di cui al comma 3 dell'art. 4 del presente atto.

3. L'assunzione nominativa, attraverso i percorsi di tirocinio, da parte delle amministrazioni pubbliche è assoggettata a criteri di trasparenza e a procedure di evidenza pubblica, aperte alla partecipazione di tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti.

In ordine alla quantità e tipologia dei posti da ricoprire e alle funzioni da svolgere, le pubbliche amministrazioni provvedono a darne adeguata pubblicità eventualmente anche a mezzo stampa, mediante pubblicazione di appositi avvisi, che devono necessariamente recare l'indicazione:

- a. del numero dei posti, della tipologia del rapporto di lavoro, nonché delle funzioni da svolgere;**
- b. del titolo di studio e dei requisiti scolastici e professionali;**

- c. dei requisiti generali di ammissione ai pubblici impieghi;
- d. iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 della legge 68/99, in data antecedente a quella dell'avviso, nell'ambito territoriale preventivamente individuato nella convenzione di programma;
- e. delle modalità di svolgimento del tirocinio.

Art. 9

Concorsi pubblici e procedure concorsuali

Procedure concorsuali.

1. Nel caso di ~~concorsi pubblici~~ **procedure concorsuali** interamente riservate oppure in cui siano previste quote riservate a persone iscritte nell'elenco e nelle graduatorie di cui alla legge **con disabilità o di cui all'art.18 della legge**, agli interessati è richiesto ~~il possesso dello stato di disoccupazione~~ **l'iscrizione negli appositi elenchi** ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge al momento della loro adesione al bando **o in data diversa se prevista nel bando**. L'immissione in ruolo ~~del soggetto disabili~~ **della persona con disabilità** risultata idonea al concorso avviene in conformità a quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, della medesima legge.

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

1. (comma già soppresso con deliberazione n. 1113 del 2009)
- ~~2.~~ 1. Per quanto non espressamente previsto **dal presente atto e** dalla normativa in materia di inserimento al lavoro, ~~dei soggetti disabili~~ **per le persone iscritte negli elenchi di cui agli articoli 1 e 2 e dai regolamenti provinciali attuativi della stessa**, valgono, qualora compatibili, i principi e le regole generali vigenti in materia di collocamento ed avviamento al lavoro.
3. ~~I lavoratori iscritti nell'elenco~~ **Le medesime persone** sono inserite d'ufficio nell'elenco anagrafico provinciale dei lavoratori, nell'ambito del quale è evidenziata la loro particolare appartenenza, nonché ~~evidenziata la~~ **l'**eventuale modifica della situazione a seguito della gestione del sistema di collocamento mirato.

ALLEGATO 1

*Criteria per la ~~compilazione~~ **predisposizione** della graduatoria ex art. 8
della L. 12 marzo 1999, n. 68*

Gli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono i seguenti.

~~A tutti gli iscritti è attribuito un punteggio base uguale a 1 riferito alla data convenzionale del 31 dicembre 2008; su tale punteggio base sono da operare le seguenti variazioni, con l'avvertenza che il punteggio da attribuire per l'anzianità di iscrizione o reiscrizione è quello relativo al mese calcolato secondo il metodo commerciale:~~

1. per ogni mese di anzianità pregressa ~~alla suddetta data~~ **rispetto alla data di pubblicazione dell'avviso** ~~punti +~~ **viene attribuito un punteggio pari a 1** fino al limite massimo di 48 mesi; **il punteggio da attribuire per l'anzianità di iscrizione o reiscrizione è quello relativo al mese calcolato secondo il metodo commerciale;**
- ~~2. fermi restando i limiti massimi di mesi di anzianità indicati al precedente punto 1, alla data di compilazione della graduatoria si dovranno aggiungere punti + 1 per ogni mese di anzianità maturata;~~
2. ~~3.~~ per la percentuale di invalidità, risultante dall'ultimo verbale in possesso dell'Agenzia del lavoro alla data di compilazione, viene attribuito un punteggio ~~positivo~~ pari al doppio del valore indicato nelle tabelle allegate al DPR 246/1997;
3. ~~4.~~ **per la persona priva** ~~per lavoratore privo~~ di occupazione di tipo subordinato a tempo indeterminato, a tempo parziale o a tempo pieno, alla data di compilazione o aggiornamento della graduatoria, punti +10;
4. ~~5.~~ per una situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza è assegnato un punteggio che va da un minimo di 0 ad un massimo di 20, tramite adozione del sistema ICEF, **come da tabella sotto riportata.** Nessun punto è attribuito al soggetto richiedente che non abbia presentato la dichiarazione ICEF.

PUNTEGGIO PER SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE						
	20	16	12	4	2	0
INDICATORE ICEF	da 0 a 0,04	da 0,05 a 0,09	da 0,10 a 0,13	da 0,14 a 0,17	da 0,18 a 0,20	oltre 0,20

5. **per il carico familiare è assegnato un punteggio in base al numero dei componenti, a coloro che nel nucleo sono titolari di pensione di anzianità o vecchiaia oppure svolgono un'attività lavorativa in forma subordinata, parasubordinata, autonoma o imprenditoriale nonché in base alla presenza di minori in obbligo scolastico, persone**

aventi un'età superiore a 75 anni compiuti e persone disabili con grado di invalidità superiore al 75 %

CRITERI	
Composizione del nucleo familiare	
NUMERO PERSONE	PUNTEGGIO
1	10
2	12
3	14
4	16
5	18
6	20
7	22
8	24
9	26
10	28

CRITERI	
Numero occupati nel nucleo familiare	
NUMERO PERSONE	PUNTEGGIO
0	0
1	- 10
2	- 15
3	- 20

4	- 26
5	- 29
6	- 32
7	- 35
8	- 38
9	- 41
10	- 42
Per ogni minore in obbligo scolastico	5
Per ogni anziano con più di 75 anni compiuti	5
Per ogni persona disabile presente nel nucleo familiare	5

Se tutti i componenti della famiglia sono occupati, verrà assegnato un punteggio pari a 0. Se il punteggio risulta essere negativo, viene considerato pari a 0.

6. **in relazione alla difficoltà di locomozione sul territorio viene assegnato un punteggio di 5 punti a chi usufruisce del servizio di trasporto provinciale MuoverSi attivato presso il Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento.**

~~Per i lavoratori non disabili non viene applicato l'elemento di cui al precedente punto 3.~~

Per le persone di cui all'art. 2 del presente atto non vengono applicati gli elementi di cui ai precedenti punti 2 e 6.

~~Il lavoratore~~ **La persona** con punteggio maggiore precede in graduatoria ~~il lavoratore~~ quella con punteggio minore; in caso di parità, ~~i lavoratori~~ **le persone** sono collocate in graduatoria secondo la maggiore percentuale di invalidità e, in caso di ulteriore parità, precede ~~il~~ **la** più anziana di età.

~~L'elemento di cui al precedente punto 5 è introdotto a decorrere dal primo gennaio 2011.~~

TESTO COORDINATO

“DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEGLI ELENCHI E DELLE GRADUATORIE PREVISTE DALLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)”

Art. 1

Istituzione dell’elenco provinciale delle persone con disabilità

1. E’ istituito l’elenco provinciale delle persone disabili di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”), di seguito denominata “legge”. L’elenco provinciale è gestito dall’Agenzia del Lavoro di cui alla L. P. 16 giugno 1983 n. 19 e ss. mm. e ii. ; è responsabile del trattamento dei relativi dati il dirigente dell’Agenzia del Lavoro.

Art. 2

Istituzione dell’elenco provinciale delle categorie di cui all’art. 18, comma 2 della legge

1. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro delle persone appartenenti alle categorie di cui all’art. 18, comma 2 della legge, nonché di quelle indicate nella legge 23 novembre 1998, n. 407 ed equiparate, le medesime persone possono essere iscritte in apposito e distinto elenco secondo la disciplina prevista da questo atto, per quanto loro riferibile e secondo le Direttive per il collocamento ed avviamento al lavoro. Responsabile del trattamento dei relativi dati è il dirigente dell’Agenzia del Lavoro.

Art. 3

Inserimento e permanenza negli elenchi

1. Possono presentare domanda di iscrizione negli elenchi provinciali le persone di cui all’art. 1, comma 1 e di cui all’art. 18, comma 2 della legge nonché le persone di cui all’art. 2 della L. 407/1998 ed equiparate, che non siano in una delle condizioni per le quali è prevista la cancellazione dall’elenco ai sensi dei successivi articoli 5 e 6 e che siano:

- a. in età lavorativa, in quanto:
 - hanno concluso il periodo di istruzione obbligatoria e hanno un'età non inferiore ai 16 anni compiuti;
 - non superano il limite di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia stabilito dalla normativa in materia;
- b. prive di lavoro oppure occupate in attività compatibili con il mantenimento dello stato di disoccupazione ordinaria, come previsto dalle Direttive per il collocamento e l'avviamento al lavoro;
- c. immediatamente disponibili allo svolgimento di un'attività lavorativa conforme alle proprie capacità e abilità e a svolgere azioni di ricerca attiva del lavoro, percorsi di formazione, di riqualificazione professionale e di tirocinio, presentandosi ai colloqui e rispettando gli accordi definiti nel Patto di Servizio e nell'eventuale Piano di Azione Individuale.

2. La domanda di iscrizione nell'elenco provinciale di cui all'art. 1 deve essere presentata presso il Centro per l'Impiego competente per domicilio, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e ss. mm. e deve essere corredata della documentazione attestante la condizione di disabilità.

3. La domanda di iscrizione nell'elenco provinciale di cui all'art. 2 deve essere presentata presso il Centro per l'Impiego competente per domicilio, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e ss. mm. e deve essere corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di appartenenza ad una delle tipologie previste dalle norme di riferimento.

4. In caso di trasferimento di iscrizione da altra provincia la persona è tenuta a presentarsi per l'iscrizione presso il Centro per l'impiego del nuovo domicilio. Quest'ultimo richiede al Centro per l'Impiego di provenienza il relativo fascicolo e una presa d'atto dell'avvenuto trasferimento, che costituisce l'effettivo passaggio di competenza in ordine al trattamento dei dati. Le persone invalide civili, per richiedere il trasferimento di iscrizione, devono presentare copia del verbale di invalidità civile e della relazione conclusiva definita dalla Commissione di cui all'art. 1, comma 4, della legge.

5. Nel caso in cui una persona con disabilità presenti la relazione conclusiva priva della tipologia di collocamento mirato oppure il verbale di invalidità civile dove non sia espressa la tipologia di disabilità, i progetti di inserimento lavorativo, la concessione degli incentivi previsti dal Documento degli Interventi di Politica del Lavoro e i riconoscimenti a copertura della quota d'obbligo delle

assunzioni di cui all'art. 8 del presente atto, saranno effettuati solo a seguito della stesura della relazione conclusiva, per la stessa persona, contenente la tipologia di inserimento, da parte della Commissione istituita presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (di seguito definita Commissione competente).

6. A decorrere dalla data d'inserimento negli elenchi di cui agli articoli 1 e 2 è riconosciuto d'ufficio lo stato di disoccupazione ai sensi e per gli effetti delle norme generali in materia di collocamento e avviamento al lavoro. Qualora la persona sia già in stato di disoccupazione all'atto dell'inserimento, essa permane in tale condizione con il riconoscimento dell'anzianità di disoccupazione pregressa; l'anzianità di iscrizione negli elenchi decorre dalla data di iscrizione ai medesimi. In caso di trasferimento di iscrizione da altra Provincia viene mantenuta la pregressa anzianità di iscrizione agli elenchi sopra citati.

7. Le persone iscritte negli elenchi sono tenute a presentarsi presso il Centro per l' Impiego competente, comunque almeno una volta nell'anno solare successivo a quello di iscrizione o reinscrizione, per rendere una nuova dichiarazione di immediata disponibilità. In caso contrario esse decadono dallo stato di disoccupazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, con conseguente cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 1 e 2. A questo adempimento non sono tenuti coloro che, nell' anno solare, abbiano svolto attività lavorative per le quali sono state applicate sospensioni o conservazioni dello stato di disoccupazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4.

Art. 4

Situazioni occupazionali compatibili con la permanenza nell'elenco

1. Le persone iscritte negli elenchi di cui agli articoli 1 o 2 possono svolgere attività di lavoro che comportano la sospensione o la conservazione dello stato di disoccupazione, secondo le norme e le procedure vigenti per il collocamento ordinario.

La conservazione non si applica al lavoratore con disabilità che sia occupato a tempo indeterminato e parziale, secondo l'indicazione o la prescrizione della Commissione competente ovvero sulla base dell'attestazione del medesimo lavoratore, resa in fase di riconoscimento ai fini della copertura della quota d'obbligo, circa la coerenza del rapporto di lavoro a tempo parziale con le proprie propensioni ed abilità.

2. Il lavoratore con disabilità occupato presso una cooperativa sociale di cui alla lettera b), comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 ("Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale"), acquisisce e conserva, su sua richiesta, lo stato di disoccupazione a prescindere dal reddito percepito, nel caso in cui la Commissione competente abbia espresso parere positivo alla eventuale transizione sul mercato del lavoro ordinario o il lavoratore sia in possesso di una relazione conclusiva che preveda l'inserimento lavorativo.

3. Le persone per le quali la Commissione competente, nella relazione conclusiva, ha previsto un percorso formativo propedeutico al collocamento mirato o un percorso per situazioni socio-sanitarie complesse, mantengono l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1 fino a una nuova definizione di tipologia di collocamento mirato che preveda l'inserimento lavorativo. Per tali persone non vengono attivate iniziative di inserimento lavorativo ai sensi della legge e del Documento degli Interventi di Politica del Lavoro.

Art. 5

Cancellazione dall'elenco delle persone con disabilità

1. Le persone con disabilità mantengono l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 1 per tutta la durata della vita lavorativa, salvo i casi sotto elencati per cui è prevista la cancellazione:

- a. richiesta di cancellazione volontaria;
- b. superamento del limite di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia stabilito dalla normativa in materia in via ordinaria per la generalità dei lavoratori. Per l'anno 2014 tale limite è di 66 anni e tre mesi di età ;
- c. decesso;
- d. perdita dei requisiti di disabilità previsti dalla legge;
- e. concessione della pensione di inabilità da parte dell'INPS oppure dell'assegno di incollocabilità da parte dell'INAIL con conseguente cancellazione anche dall'elenco anagrafico dei lavoratori;
- f. accertamento, nel verbale di invalidità civile, di potenzialità lavorative abolite, quasi abolite o conservate solo per attività non redditizie o riconoscimento della percentuale di invalidità pari al 100% senza potenzialità lavorative espresse, con conseguente cancellazione anche dall'elenco anagrafico dei lavoratori;

- g. accertamento, da parte della Commissione competente, della condizione di non collocabilità al lavoro, nell'ambito della relazione conclusiva, con conseguente cancellazione anche dall'elenco anagrafico dei lavoratori;
- h. assunzione, compresa l'instaurazione di un rapporto di lavoro a chiamata o svolgimento di una attività autonoma o di impresa, salvo i casi di compatibilità previsti da liste speciali e ad eccezione di quanto previsto al precedente articolo 4;
- i. mancata comunicazione entro cinque giorni della variazione di domicilio oppure assenza dal domicilio (irreperibilità) per un periodo continuativo superiore a 15 giorni di calendario;
- l. mancata presentazione a cadenza annuale per confermare lo stato di disoccupazione;
- m. mancata consegna al Centro per l'Impiego competente di copia del nuovo accertamento di invalidità civile, trascorsi sessanta giorni dalla data di revisione riportata nel verbale già consegnato ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1 del presente atto.

2. E' disposta la cancellazione dall'elenco per un periodo di sei mesi, senza riconoscimento dello stato di disoccupazione, della persona che:

- a) non si presenta alle convocazioni effettuate dall'Agenzia del lavoro per due volte consecutive, senza giustificato motivo e fatta salva la possibilità di certificare anche successivamente, un ricovero ospedaliero o una malattia entro 15 giorni dal periodo di impedimento;
- b) rifiuta, senza giustificato motivo, il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità professionali dichiarate all'atto dell'iscrizione, con sede di lavoro ubicata nel raggio di 50 km dal comune di residenza (o domicilio delle persone, se più vicino) o comunque raggiungibile mediamente in ottanta minuti con mezzi pubblici;
- c) rifiuta, senza giustificato motivo, nel caso in cui la relazione conclusiva preveda il collocamento mirato con il supporto di un servizio di mediazione, di partecipare e di collaborare attivamente alle iniziative di tirocinio formativo e di orientamento o alle iniziative formative proposte dai servizi competenti;
- d) rifiuta in modo ingiustificato e reiterato di partecipare e di collaborare attivamente alle iniziative proposte dai servizi competenti, finalizzate al suo inserimento lavorativo;
- e) non si presenta a prove di idoneità oppure non prende servizio a seguito di avviamento numerico;

f) non si presenta, senza giustificato motivo, a visita da parte della Commissione competente o non effettua, entro 6 mesi, le visite mediche specialistiche eventualmente prescritte da tale Commissione.

3. Le persone con disabilità licenziate per mancato superamento del periodo di prova, vengono reinserite nell'elenco con anzianità di iscrizione corrispondente a quella posseduta al momento dell'inserimento nell'azienda.

4. La cancellazione dall'elenco comporta anche la perdita dello stato di disoccupazione ad eccezione dei casi di cui ai punti a), d) e m) del comma 1 del presente articolo purché la persona si presenti al Centro per l'Impiego territorialmente competente entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di cancellazione per gli adempimenti previsti dal documento "Direttive per il collocamento e l'avviamento al lavoro".

Art. 6

Cancellazione dall'elenco delle categorie di cui all'art. 18, comma 2 della legge

1. Le persone appartenenti alle categorie di cui all'art. 18, comma 2 della legge, nonché di quelle indicate nella legge n. 23 novembre 1998, n. 407 ed equiparate, mantengono l'inserimento nell'elenco secondo quanto previsto dal documento "Direttive per il collocamento e avviamento al lavoro", salvo diverse disposizioni previste dalle specifiche norme.

Art. 7

Avviamento obbligatorio a seguito di richiesta numerica

1. Ai fini dell'assunzione numerica delle persone di cui agli articoli 1 e 2, presso i datori di lavoro privati, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici non economici, l'Agenzia del Lavoro adotta la modalità di avviamento mediante chiamata per avviso pubblico ai sensi dell'articolo 9, comma 5 della legge, secondo la procedura prevista ai commi successivi.

2. I criteri di cui al presente atto sono applicati, quando compatibili, anche per l'avviamento di lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c) (persone non vedenti e sorde) e comma 3, (centralinisti telefonici non vedenti, massaggiatori, massofisioterapisti, terapisti della riabilitazione non vedenti) della legge.

3. Il Centro per l'impiego competente provvede a pubblicizzare la proposta di avviamento per almeno dieci giorni consecutivi di calendario, indicando il potenziale datore di lavoro, il numero di persone da assumere, i titoli di studio ed i requisiti professionali eventualmente richiesti, mediante affissione di apposito avviso nell'ambito dei locali del Centro per l'impiego nonché inviando analogo avviso agli altri Centri per l'impiego dell'Agenzia del Lavoro. Questi ultimi provvedono ad analoga pubblicizzazione entro la medesima scadenza fissata per il Centro per l'Impiego competente. L'Agenzia del lavoro può svolgere ogni ulteriore attività di pubblicizzazione in merito all'avviso.

4. Le persone iscritte, interessate e in possesso dei requisiti richiesti possono, entro il termine fissato, proporre la loro adesione all'offerta lavorativa, compilando e consegnando personalmente un apposito modulo presso un Centro per l'impiego dell'Agenzia del lavoro di Trento. La persona interessata a più offerte in corso di pubblicizzazione, all'atto dell'adesione deve dichiarare un ordine di preferenza rispetto alle diverse opportunità.

5. L'Agenzia del Lavoro predispone una graduatoria, riferita al giorno precedente alla data dell'avviso pubblico, relativamente alle adesioni pervenute per ciascuna qualifica di assegnazione, adottando i criteri ed i punteggi di cui all'allegato 1. La graduatoria viene resa disponibile agli interessati tramite pubblicazione di apposito avviso affisso nell'ambito dei locali del Centro per l'impiego competente per 5 giorni di calendario; successivamente viene effettuato l'avviamento degli aventi diritto.

6. Le adesioni all'avviso pubblico dei lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni di cui all'art. 4, comma 4, della legge, i lavoratori disabili di cui al comma 3 dell'art. 10 della legge, nonché le adesioni dei lavoratori disabili psichici, sono comunicate, in distinti elenchi, al datore di lavoro.

7. L'avviamento numerico è effettuato tenuto conto della qualifica richiesta, ovvero della qualifica concordata oppure, in difetto, delle qualifiche omogenee e/o del titolo di studio posseduto dal lavoratore, secondo l'ordine di graduatoria.

8. Nel caso di avviamento numerico presso le pubbliche amministrazioni o gli enti pubblici non economici, per le qualifiche ed i profili per cui è richiesto il titolo di studio non superiore alla scuola dell'obbligo, il datore di lavoro, prima di procedere all'assunzione, ha facoltà di sottoporre il

candidato a prova, non comportante valutazione comparativa, tendente ad accertare l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni del profilo per il quale avviene l'assunzione. Le prove selettive devono essere espletate, dall'amministrazione o dagli enti interessati, entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato ai soggetti interessati ed all'Agenzia del lavoro entro cinque giorni dalla conclusione della prova. Le persone iscritte negli elenchi di cui agli articoli 1 e 2 possono essere avviate ad altra selezione soltanto dopo la comunicazione dell'esito della selezione precedente oppure trascorso il suddetto periodo di 50 gg., se non è pervenuto l'esito della precedente selezione. I datori di lavoro hanno l'onere di provvedere all'accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti del lavoratore per l'accesso all'impiego pubblico e per il profilo per il quale avviene l'assunzione.

9. Gli avviamenti presso le pubbliche amministrazioni o enti pubblici non economici possono avvenire in misura doppia rispetto al numero di posti di lavoro da ricoprire.

Art. 8

Assunzioni presso le pubbliche amministrazioni

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno le pubbliche amministrazioni individuano la percentuale di posti scoperti riservati alle persone con disabilità, tra un minimo del 30% ed un massimo dell'80% , da coprire attraverso l'attivazione di tirocini di orientamento e formazione finalizzati all'assunzione. Per la restante quota dei posti scoperti la pubblica amministrazione attiva procedure concorsuali o procede alla richiesta di avviamento numerico.

Il 40% della percentuale individuata (dal 30% al 80%) può essere destinata alla chiamata nominativa dei tirocinanti, qualora riguardi le seguenti categorie di persone disabili:

- persone che presentano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67%;
- persone in possesso di un verbale di invalidità civile, in cui siano presenti disabilità psichiche (intellettive e/o mentali), con percentuale di invalidità uguale o superiore al 46%
- persone di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 1 della legge con minorazioni ascritte dalla prima alla quarta categoria;
- invalidi del lavoro.

Fermo restando che in caso di una sola scopertura questa può essere coperta tramite chiamata nominativa della persona da avviare con percorso di tirocinio, è previsto l'arrotondamento all'unità inferiore o superiore se rispettivamente inferiore e uguale o superiore allo 0,50.

La percentuale residua del 60 per cento dei posti riservati all'attivazione dei tirocini, è coperta sulla base di una graduatoria dei candidati al tirocinio, predisposta secondo i criteri di cui all'allegato 1.

Le pubbliche amministrazioni effettuano le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell'ambito delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 11 della legge .

2. L'ammissione al tirocinio, qualunque sia la modalità di scelta operata, è riservata alle persone iscritte nell'elenco provinciale e in possesso della relazione conclusiva rilasciata dalla competente commissione, ad eccezione delle persone di cui al comma 3 dell'art. 4 del presente atto.

3. L'assunzione nominativa, attraverso i percorsi di tirocinio, da parte delle amministrazioni pubbliche è assoggettata a criteri di trasparenza e a procedure di evidenza pubblica, aperte alla partecipazione di tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti.

In ordine alla quantità e tipologia dei posti da ricoprire e alle funzioni da svolgere, le pubbliche amministrazioni provvedono a darne adeguata pubblicità eventualmente anche a mezzo stampa, mediante pubblicazione di appositi avvisi, che devono necessariamente recare l'indicazione:

- a. del numero dei posti, della tipologia del rapporto di lavoro, nonché delle funzioni da svolgere;
- b. del titolo di studio e dei requisiti scolastici e professionali;
- c. dei requisiti generali di ammissione ai pubblici impieghi;
- d. iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 della legge 68/99, in data antecedente a quella dell'avviso, nell'ambito territoriale preventivamente individuato nella convenzione di programma;
- e. delle modalità di svolgimento del tirocinio.

Art. 9

Procedure concorsuali

1. Nel caso di procedure concorsuali interamente riservate oppure in cui siano previste quote riservate a persone con disabilità o di cui all'art. 18 della legge, agli interessati è richiesta l'iscrizione negli appositi elenchi ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge, al momento della loro adesione al bando o in data diversa se prevista nel bando. L'immissione in ruolo della persona con disabilità risultata idonea al concorso avviene in conformità a quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, della medesima legge.

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto e dalla normativa in materia di inserimento al lavoro, per le persone iscritte negli elenchi di cui agli articoli 1 e 2, valgono, qualora compatibili, i principi e le regole generali vigenti in materia di collocamento e avviamento al lavoro.

Le medesime persone sono inserite d'ufficio nell'elenco anagrafico provinciale dei lavoratori, nell'ambito del quale è evidenziata la loro particolare appartenenza, nonché l'eventuale modifica della situazione a seguito della gestione del sistema di collocamento mirato.

ALLEGATO 1

Criteri per la predisposizione della graduatoria ex art. 8 della L. 12 marzo 1999, n. 68

Gli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono i seguenti.

1. per ogni mese di anzianità pregressa rispetto alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico viene attribuito un punteggio pari a 1 fino al limite massimo di 48 mesi; il punteggio da attribuire per l'anzianità di iscrizione o reinscrizione è quello relativo al mese calcolato secondo il metodo commerciale;
2. per la percentuale di invalidità, risultante dall'ultimo verbale in possesso dell'Agenzia del lavoro alla data di compilazione, viene attribuito un punteggio pari al doppio del valore indicato nelle tabelle allegate al DPR 246/1997;
3. per la persona priva di occupazione di tipo subordinato a tempo indeterminato, a tempo parziale o a tempo pieno, alla data di compilazione o aggiornamento della graduatoria, punti +10;

4. per una situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza è assegnato un punteggio che va da un minimo di 0 ad un massimo di 20, tramite adozione del sistema ICEF, come da tabella sotto riportata. Nessun punto è attribuito al soggetto richiedente che non abbia presentato la dichiarazione ICEF.

PUNTEGGIO PER SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE						
	20	16	12	4	2	0
INDICATORE ICEF	da 0 a 0,04	da 0,05 a 0,09	da 0,10 a 0,13	da 0,14 a 0,17	da 0,18 a 0,20	oltre 0,20

5. per il carico familiare è assegnato un punteggio in base al numero dei componenti, a coloro che nel nucleo sono titolari di pensione di anzianità o vecchiaia oppure svolgono un'attività lavorativa in forma subordinata, parasubordinata, autonoma o imprenditoriale nonché in base alla presenza di minori in obbligo scolastico, persone aventi un'età superiore a 75 anni compiuti e persone disabili con grado di invalidità superiore al 75

CRITERI	
Composizione del nucleo familiare	
NUMERO PERSONE	PUNTEGGIO
1	10
2	12
3	14
4	16
5	18
6	20
7	22
8	24
9	26
10	28

CRITERI	
Numero occupati nel nucleo familiare	
NUMERO PERSONE	PUNTEGGIO
0	0
1	- 10
2	- 15
3	- 20
4	- 26
5	- 29
6	- 32
7	- 35
8	- 38
9	- 41
10	- 42
Per ogni minore in obbligo scolastico	5
Per ogni anziano con più di 75 anni compiuti	5
Per ogni persona disabile presente nel nucleo familiare	5

Se tutti i componenti della famiglia sono occupati, verrà assegnato un punteggio pari a 0. Se il punteggio risulta essere negativo, viene considerato pari a 0.

6. in relazione alla difficoltà di locomozione sul territorio viene assegnato un punteggio di 5 punti a chi usufruisce del servizio di trasporto provinciale MuoverSi attivato presso il Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento.

Per le persone di cui all'art. 2 del presente atto non vengono applicati gli elementi di cui ai precedenti punti 2 e 6.

La persona con punteggio maggiore precede in graduatoria quella con punteggio minore; in caso di parità, le persone sono collocate in graduatoria secondo la maggiore percentuale di invalidità e, in caso di ulteriore parità, precede la più anziana di età.